Unione CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA
Direzione Settore Commercio Estero

Aice
Associazione Italiana Commercio Estero
Italian Association of Foreign Trade

CORSO DI FORMAZIONE
L'IVA NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

- MERCOLEDI' 8 MAGGIO 2019
- GIOVEDI' 16 MAGGIO 2019

Relatore: Raffaella Moro
Direzione Settore Commercio Estero
Unione Confcommercio Milano

CESSIONE INTRACOMUNITARIA

REQUISITI
CESSIONE INTRACOMUNITARIA DI BENI

AL FINE DI BENEFICIARE DEL REGIME DI NON IMPONIBILITA' IVA E' NECESSARIO CHE SIANO SODDISFATTI ALCUNI REQUISITI, QUALI:

- L'ONEROSITA' DELL'OPERAZIONE
- L'EFFETTIVA MOVIMENTAZIONE FISICA DEL BENE DA UNO STATO MEMBRO AD UN ALTRO

Risposta n. 100 Agenzia Entrate

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c62ee3db-7d77-483c-b32f-9575102f71e2/Risposta+n.+100+del+2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c62ee3db-7d77-483c-b32f-9575102f71e2

- LO STATUS DI OPERATORE ECONOMICO DI ENTRAMBI I SOGGETTI COINVOLTI NELL'OPERAZIONE **TRAMITE L'ISCRIZIONE AL VIES.**

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE CESSIONE INTRACOMUNITARIA ART. 39 DL 331/93

LE CESSIONI INTRACOMUNITARIE E GLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI SI CONSIDERANO EFFETTUATI ALL'ATTO DI **INIZIO DEL TRASPORTO** O DELLA SPEDIZIONE AL CESSIONARIO O A TERZI PER SUO CONTO, RISPETTIVAMENTE DAL TERRITORIO DELLO STATO O DAL TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO DI PROVENIENZA.

SE ANTERIORMENTE AL VERIFICARSI DELL'EVENTO E' STATA EMESSA LA FATTURA RELATIVA AD UN'OPERAZIONE INTRACOMUNITARIA LA MEDESIMA SI CONSIDERA EFFETTUATA, **LIMITATAMENTE ALL'IMPORTO FATTURATO,** ALLA DATA DELLA FATTURA.

ART. 39 DL 331/93

Articolo 39 - Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari.

1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto **dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto**, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di **contratti estimatori** e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.

2. **Se anteriormente** al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 e' stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.

3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.

EMISSIONE E REGISTRAZIONE DELLA FATTURA CESSIONI INTRACOMUNITARIE ART. 46 E ART. 47 DL 331/93

LE FATTURE RELATIVE ALLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE (art. 46 comma 2 D.L. 331/93) DEVONO ESSERE EMESSE **ENTRO IL GIORNO 15 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE** (INIZIO DEL TRASPORTO/SPEDIZIONE DEI BENI DALL'ITALIA), CON L'ANNOTAZIONE DI «**OPERAZIONE NON IMPONIBILE**» (ART. 21 DPR 633/72).

La fattura deve essere **registrata nel registro IVA delle fatture emesse**: secondo quanto stabilito dall'art. 47 comma 4 del D.L. 331/1993 le fatture relative alle cessioni intracomunitarie vanno **distintamente annotate** secondo l'ordine di numerazione ed **entro il termine di emissione**, ma con riferimento al mese di effettuazione.

ART. 46 DEL 331/93

Articolo 46 - Fatturazione delle operazioni intracomunitarie

1. La fattura relativa **all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario** con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonche' dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni.

Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale.

2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, e' emessa fattura a norma dell'**articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria** o nazionale. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.

ART. 47 - DL 331/93

Articolo 47 - Registrazione delle operazioni intracomunitarie.

Nota: Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 326, lett. f) legge 24 dicembre 2012 n. 228, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.

1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell'articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente,** nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto.

2. I contribuenti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui al successivo articolo 24 anziche' in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle modalita' indicate nel comma 1.

3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma 1, in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972.

4. **Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione,** con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione**.**

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, delle quali non e' parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.

ESEMPIO cessione intracomunitaria

Riepilogo:

Momento di effettuazione: partenza merce 10 aprile 2019

Emissione fattura (entro il giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione) **Indicare sulla fattura la data di partenza della merce cioè il 10 aprile (art. 21 comma 2, lett. g bis dal 1/7/2019)** 10 maggio 2019

Registrazione fattura entro il termine di emissione entro il 15 maggio

Compilazione intrastat entro il 25 giugno
Esterometro entro il 30 giugno

l'ultimo giorno del mese successivo in base alla data di emissione della fattura:

Partita Iva fornitore IT – partita Iva cliente UE – data del documento (fattura emessa) – numero documento (fattura emessa) - **Codice natura N3 (operazione non imponibile) - Tipo documento TD01 (fattura)**

ESTEROMETRO

art. 1, comma 909 – legge 205 – 27.12.2017 (Legge di Bilancio)
art. 15 DL n.119 - 23.10.2018 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria)

La legge di Bilancio 2018 all'art. 1 comma 909 prevede per i soggetti Iva, l'obbligo di trasmettere «all'Agenzia delle entrate i dai relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (..) **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso (cessione) ovvero a quello della data di ricezione (acquisto) del documento comprovante l'operazione.**

Per data di ricezione si intende la **data di registrazione** dell'operazione ai fini della liquidazione dell'Iva.

DATI DA INDICARE NELL'ESTEROMETRO

- I dati identificativi del cedente/prestatore
- I dati identificativi del cessionario/committente
- La data del documento comprovante l'operazione
- **La data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione)**
- Il numero del documento
- La base imponibile
- L'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione (codice natura).
- La struttura dell'Esterometro è sostanzialmente quella dello Spesometro. Il tutto con la sola differenza che i dati da trasmettere saranno appunto limitati a quelli che si riferiscono a rapporti intrattenuti con l'estero.

(*): questo termine è stato prorogato dal DPCM 27.2.2019 pubblicato sulla G.U del 5.3.2019

TERMINE TRASMISSIONE ESTEROMETRO

Periodo operazioni	Termine per la trasmissione
Gennaio 2019	30 aprile 2019 (*)
Febbraio 2019	30 aprile 2019 (*)
Marzo 2019	30 aprile 2019
Aprile 2019	31 maggio 2019
Maggio 2019	30 giugno 2019
Giugno 2019	31 luglio 2019
Luglio 2019	31 agosto 2019
Agosto 2019	30 settembre 2019
Settembre 2019	31 ottobre 2019
Ottobre 2019	30 novembre 2019
Novembre 2019	31 dicembre 2019
Dicembre 2019	31 gennaio 2020

LE ANNOTAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA AI SENSI DELLA DIRETTIVA N. 2010/45/UE (CHE MODIFICA L'ART. 226 DELLA DIRETTIVA 112/2006 – CONTENUTO DELLA FATTURA)

FATTURA PER CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI

«OPERAZIONE NON IMPONIBILE»

SI SUGGERISCE DI INDICARE "NON IMPONIBILE ART. 41 D.L. 331/93" (norma comunitaria art. 138 Direttiva 112/2006)

LE ANNOTAZIONI DA RIPORTARE NELLE FATTURE NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI NON SONO INDICATE NEL DL. 331/93 E QUINDI IN BASE ALL'ART. 56 (DL 331/93):

«Articolo 56 - Norme applicabili.

1. Per quanto non e' diversamente disposto nel presente titolo si applicano le disposizioni del **decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»**

SI FA RIFERIMENTO ALL'ART. 21 DEL DPR 633/72

ARTICOLO 21 DPR 633/72 – COMMA 6

…….

6. La fattura e' emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con **l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria** o nazionale:

a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis, comma 1, con l'annotazione **"operazione non soggetta**";

b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione **"operazione non imponibile";**

c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione "operazione esente";

d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, "regime del margine – beni usati", "regime del margine - oggetti d'arte" o "regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione";

e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio.

6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

ARTICOLO 21 DPR 633/72 – COMMA 6

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che e' debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "**inversione contabile«;**

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "**operazione non soggetta**".

6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtu' di un obbligo proprio recano l'annotazione "**autofatturazione"**.

7. Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

8. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalita' non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 21 – COMMA 2

2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:

a) data di emissione;

b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;

g) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

g-bis) data in cui e' effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui e' corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura; (1)

ARTICOLO 21 – COMMA 2

h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;

i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;

m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

n) annotazione che la stessa e' emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

1) Le modifiche apportate si applicano a decorrere dal **01/07/2019**. **Art. 11 D.L. n. 119 23/10/2018.**

GLI ACCONTI
ART. 39, COMMA 2, D.L. n. 331/93

A seguito delle modifiche apportate all'art. 39, comma 2, del D.L. n. 331/93 (Legge di Stabilità 2013 – legge n. 228/2012) non sono più rilevanti, al fine dell'individuazione del momento di effettuazione degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie, gli acconti versati per tali operazioni. **Non è pertanto obbligatorio fatturare** parzialmente l'operazione che resta vincolata alla sua effettiva esecuzione, in conformità con l'art. 220, par. 1. punto 4), delle Direttiva n. 2006/112/CE.

Tuttavia, il novellato secondo comma dell'art. 39 stabilisce che, se prima del trasferimento del bene al cessionario **viene emessa fattura dal cedente**, l'operazione si considera effettuata nei limiti dell'importo fatturato; sicchè, di fatto, è possibile dare rilevanza agli effetti dell'IVA anche agli acconti incassati emettendo fattura in regime di non imponibilità di cui all'art. 41 del D.L. n. 331/93 (**fattura anticipata).**

Fatture di acconto servizi

Le fatture di acconto dei servizi, a differenza del principio applicato alle forniture di merci, assumono rilevanza immediata nei modelli intrastat servizi.

PROVA CESSIONE INTRACOMUNITARIA

PROVA CESSIONE INTRACOMUNITARIA

PER DIMOSTRARE L'AVVENUTA SPEDIZIONE DI MERCI IN ALTRO PAESE COMUNITARIO OCCORRE CONSERVARE

- LA FATTURA DI VENDITA ALL'ACQUIRENTE COMUNITARIO EMESSA AI SENSI DELL'ART. 41 DEL D.L. 331/93
- GLI ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT RELATIVI ALLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE EFFETTUATE
- IL DOCUMENTO DI TRASPORTO CMR FIRMATO DAL TRASPORTATORE PER LA PRESA IN CARICO DELLA MERCE E DAL DESTINATARIO PER RICEVUTA
- LA RIMESSA BANCARIA DELL'ACQUIRENTE RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA MERCE
- UNA MAIL DELLA QUALE RISULTI LA CONFERMA DI RICEZIONE DELLA MERCE

PROVA CESSIONE INTRACOMUNITARIA

LE DIFFICOLTA' CHE L'IMPRESA ITALIANA PUO' INCONTRARE NEL REPERIRE LA PROVA DI ARRIVO DELLA MERCE A DESTINO DIPENDONO DALLE CONDIZIONI DI RESA MERCE (ES. EXW).

LA RISOLUZIONE N. 345 DEL 2007 HA INDICATO IL CMR A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO. NEL CASO NON SIA POSSIBILE OTTENRE IL CMR FIRMATO DAL DESTINATARIO E' AMMISSIBILE COME PROVA:

- IL CMR ELETTRONICO,
- LE INFORMAZIONI TRATTE DAL SISTEMA INFORMATICO DEL VETTORE,
- DDT CON PRESA IN CARICO DELLA MERCE DA PARTE DEL TRASPORTATORE,
- ATTESTAZIONE DEL CLIENTE CHE CONFERMA L'AVVENUTA RICEZIONE DELLA MERCE.

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4bc8f518-01d0-45ab-9690-16153d50510c/Risposta+n+100+del+2018.pdf?MOD=AJPERES&amp%3BCACHEID=4bc8f518-01d0-45ab-9690-16153d50510c

AGENZIA DELLE ENTRATE
INTERPELLO 100/2019

Nella risposta **all'interpello 100/2019** in commento, in linea con i precedenti chiarimenti forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate, la documentazione prodotta dall'istante può costituire prova dell'avvenuta cessione a condizione che:

- **dai documenti siano individuabili i soggetti coinvolti** ovvero
  - cedente,
  - vettore
  - cessionari
  - tutti i dati utili a definire l'operazione a cui si riferiscono;
- **si provveda a conservare le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat.**

PROVA DEL TRASPORTO 2020 – REG. 2018/1912

Le misure di semplificazione riguardanti la prova del trasporto intra-unionale di beni considerano una duplice e distinta situazione, in cui i beni:

- sono stati spediti/trasportati **dal cedente**, direttamente o tramite terzi che agiscono per suo conto; ovvero
- sono stati spediti/trasportati **dal cessionario** o da terzi per suo conto.

Nel primo caso, si presume che i beni siano stati spediti/trasportati a partire dallo Stato membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo qualora il cedente, oltre a certificare che i beni sono stati spediti/trasportati da lui o da un terzo per suo conto, sia in possesso di due documenti non contraddittori fra quelli individuati, che attestano la spedizione/trasporto.

PROVA DEL TRASPORTO 2020

Nel secondo caso, invece, si presume che i beni siano spediti/trasportati a partire dallo Stato membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo qualora il cedente sia in possesso:

- di una dichiarazione scritta del cessionario, rilasciata **entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione**, che attesta che i beni sono stati spediti/trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni;
- di due documenti non contraddittori, fra quelli individuati, che attestano la spedizione/trasporto.

In entrambi i casi, le Autorità fiscali possono contestare la presunzione se in possesso di prove sufficienti per dimostrare che i beni non sono stati trasportati a partire dallo Stato membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo.

TRASPORTO A CURA DEL CEDENTE

Il venditore è in possesso di:

Almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al **paragrafo 3, lettera a) del Reg. 1912/2018 rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente**

a)I documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;

oppure

uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

b) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;

Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;

Una ricevuta rilasciata da un despositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro

TRASPORTO A CURA DEL CESSIONARIO

Il venditore è in possesso di :

una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente o da un terzo per conto dello stesso acquirente e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio; il nome e l'indirizzo dell'acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente;

L'acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

e

Almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al **paragrafo 3, lettera a) del Reg. 1912/2018 rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente**

a)I documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;

oppure

uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

b) **Una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;**

Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;

Una ricevuta rilasciata da un despositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro

In vigore dal 2020 le misure di semplificazione degli scambi intra-UE di beni
Le modifiche, contenute nella Direttiva 2018/1910 e nei Regolamenti UE 2018/1909 e 2018/1912
NUMERO DI IDENTIFICAZIONE

Il riconoscimento del numero di identificazione Iva del cessionario quale requisito sostanziale per applicare l'esenzione Iva delle cessioni intra-unionali di beni;

Per quanto riguarda le modifiche al numero di identificazione Iva negli scambi intra-unionali di beni, la finalità è quella di ribaltare l'attuale orientamento della Corte di giustizia, che considera il possesso del codice identificativo del cliente, al pari della sua iscrizione nell'archivio VIES, come un mero requisito formale, non idoneo a precludere il regime di esenzione previsto per le cessioni intra-unionali in dipendenza dell'imposizione nello Stato membro di destinazione dei beni (si veda, da ultimo, la causa C-21/16, Euro Tyre).

MANCATA ISCRIZIONE VIES

Nel caso in cui il soggetto estero non è iscritto alla banca dati VIES, **l`acquirente italiano deve ricevere una fattura con indicata l`imposta estera e, quindi, non deve** procedere ad assolvere l`IVA in Italia con ***reverse charge.***

Se il **soggetto italiano iscritto cede beni o presta servizi ad un soggetto passivo comunitario non iscritto al *VIES*, porta** i verificatori **alla contestazione della regolarità delle fatture** per cessioni comunitarie emesse con l`art. 41 e di quelle per servizi generici emesse con l`art. 7-terCircolare 39/E/2011. Il soggetto italiano dovrà addebitare l'imposta sulla fattura di cessione.

PROVVEDIMENTO N. 194409/2017 DEL 25 SETTEMBRE 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE (di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica)

SEMPLIFICAZIONI A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2018

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI:

SONO STATI ABOLITI I MODELLI INTRA TRIMESTRALI

INNALZATO IL LIMITE DELL'AMMONTARE DELLE OPERAZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE DEVONO PRESENTARE GLI ELENCHI RIEPILOGATIVI **MENSILI**: LA SOGLIA E' PASSATA A **200 MILA EURO PER GLI ACQUISTI DI BENI, A 100 MILA EURO PER GLI ACQUISTI DI SERVIZI.**

CESSIONE DI BENI E SERVIZI:

MANTENIMENTO DEI MODELLI INTRA ESISTENTI PER LE CESSIONI DI BENI E SERVIZI. LA PRESENTAZIONE CON **PERIODICITA' MENSILE O TRIMESTRALE** RESTA ANCORATA ALLA **SOGLIA DI 50.000** EURO PREVISTA DAL DECRETO 22 FEBBRAIO 2010, IN CONFOMITA' ALLA DIRETTIVA 112/2006/CE

INNALZAMENTO DELLA **SOGLIA STATISTICA** PER GLI ELENCHI RELATIVI ALLE CESSIONI DI BENI. LA COMPILAZIONE DEI DATI STATISTICI NEGLI ELENCHI MENSILI RELATIVI ALLE CESSIONI DI BENI E' **OPZIONALE** PER I SOGGETTI CHE NON SUPERANO I **100.000 EURO** DI OPERAZIONI TRIMESTRALI

PROVVEDIMENTO N. 194409/2017 DEL 25 SETTEMBRE 2017
AGENZIA DELLE ENTRATE
SOGLIE

LE SOGLIE **OPERANO IN MANIERA AUTONOMA:** IL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA PER UNA SINGOLA CATEGORIA NON INCIDE SULLA PERIODICITA' RELATIVA ALLE ALTRE TRE CATEGORIE DI OPERAZIONI.

La verifica della soglia delle cessioni trimestrali, il cui superamento impone la presentazione degli elenchi con cadenza mensile, **è autonoma.** Per stabilire la soglia di 50.000 euro bisogna tenere conto dell'ammontare realizzato per **ciascuna categoria, beni e servizi, in uno dei 4 trimestri precedenti.**

<u>Esempio</u>

Se nel corso di un trimestre un soggetto passivo realizza cessioni intracomunitarie di beni per euro 80.000, rendendo servizi intracomunitari per euro 20.000, **l'obbligo di presentazione degli elenchi , con cadenza mensile , ricorre solo per le cessioni intracomunitarie di beni ma non per i servizi**.

PROVVEDIMENTO N. 194409/2017 DEL 25 SETTEMBRE 2017
AGENZIA DELLE ENTRATE
SEMPLIFICAZIONI

VALORE STATISTICO, CONDIZIONE DI CONSEGNA, MODO DI TRASPORTO:

NEL MODELLO INTRASTAT E' OBBLIGATORIA L'INDICAZIONE DEL VALORE STATISTICO, DELLE CONDIZIONI DI CONSEGNA E DEL MODO DI TRASPORTO PER I SOGGETTI MENSILI CHE EFFETTUANO:

- CESSIONI: VALORE ANNUO DELLE SPEDIZIONI UE MAGGIORI DI 20.000.000,00 EURO
- ACQUISTI: VALORE ANNUO DEGLI ARRIVI UE MAGGIORI DI 20.000.000,00 EURO

IMPORTANTE: L'INDICAZIONE DEL VALORE STATISTICO RIMANE COMUNQUE OBBLIGATORIA NEL CASO DI OPERAZIONI RIEPILOGATE SOLO AI FINI STATISTICI (es. operazioni di lavorazione)

PRESENTAZIONE ELENCHI INTRA
NUOVE SOGLIE – DECORRENZA 1° GENNAIO 2018

Intra 1 bis Cessioni merci			Intra 1 quater Servizi generici resi (art. 7/ter D.P.R. n. 633/72)	
PERIODICITA' DI PRESENTAZIONE (1) e (2)				
Mensile		**trimestrale**	**Mensile**	**trimestrale**
> 50.000		**< 50.000**	**> 50.000**	**< 50.000**
Se l'ammontare delle cessioni è = o > a 100.000 € in almeno uno dei 4 trimestri precedenti	**Se l'ammontare delle cessioni è < 100.000 € in tutti e quattro i trimestri precedenti**			
Compilazione sia ai fini fiscali sia ai fini statistici Colonne **da 1 a 13** **-------** Sono facoltative le indicazioni delle colonne **(4)**: ▪ **9** Valore statistico in euro ▪ **10** Condizioni di consegna ▪ **11** Modo di trasporto	**Compilazione colonne ai fini fiscali** ▪ **1** Progressivo ▪ **2** Codice ISO Stato ▪ **3** Codice iva acquirente ▪ **4** Ammontare operazioni in euro ▪ **5** Natura della transazione: **obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare indicare la lettera «A»** ▪ **6** Nomenclatura combinata **(indicazione facoltativa)** Dati statistici facoltativi. Colonne: ▪ **7** massa netta ▪ **8** unità supplementare ove prevista ▪ **9** valore statistico in euro **(4)** ▪ **10** condizioni di consegna **(4)** ▪ **11** Modo di trasporto **(4)** ▪ **12** Paese di destinazione ▪ **13** Provincia di origine	**Compilazione colonne da 1 a 4:** ▪ **1** progressivo ▪ **2** codice ISO Stato ▪ **3** codice iva acquirente ▪ **4** Ammontare operazioni in euro ----- In caso di triangolazione comunitaria con promotore cedente nazionale indicare la lettera **«A» alla colonna 5 (Natura transazione)**	**Compilazione** **Colonne: da 1 a 10** **Colonne obbligatorie:** ▪ **1** Progressivo ▪ **2** Codice ISO Stato ▪ **3** codice iva acquirente ▪ **4** ammontare operazioni in euro ▪ **7** codice servizio **(3)** ▪ **10** Paese di pagamento **Colonne facoltative:** ▪ **5/6** numero e data fattura ▪ **8** modalità di erogazione ▪ **9** modalità di incasso	

(1) A norma dell'art. 2 del Decreto 22 febbraio 2010:
- la periodicità di presentazione (mensile o trimestrale) di ciascun elenco riepilogativo deve fare sempre riferimento alla soglia di 50.000 euro;
- I soggetti tenuti alla presentazione trimestrale degli elenchi possono presentarli con periodicità mensile per l'intero anno solare.

(2) **Dal 1° gennaio 2018** la verifica delle soglie deve essere effettuata distintamente per categoria di operazioni. Quindi si potrà avere la periodicità mensile per le cessioni di beni e trimestrale per le prestazioni di servizi rese, o viceversa. **(Provvedimento prot. 194409/2017. Ag. Entrate – Dogane – Istat)**

(3) La compilazione del ***«Codice Servizio»*** alla colonna **7 del modello Intra 1 quater** (servizi generici resi) deve riferirsi al quinto livello della classificazione dei prodotti associati alle attività **(CPA).**

(4) Indicazioni facoltative nel caso di cessioni intracomunitarie per un valore annuo inferiore a 20.000.000 di euro.

PRESENTAZIONE ELENCHI INTRA NUOVE SOGLIE – DECORRENZA 1° GENNAIO 2018

Intra 2 bis Acquisti merci		Intra 2 quater Servizi generici ricevuti (art. 7/ter D.P.R. n. 633/72)	
Mensile	**Trimestrale**	**Mensile**	**trimestrale**
> 200.000 €	**ABOLITO**	**> 100.000 €**	**ABOLITO**

PRESENTAZIONE SOLO MENSILE
VALENZA ESCLUSIVAMENTE STATISTICA

Nel caso in cui in almeno uno dei quattro trimestri precedenti il totale degli acquisti **è uguale o superiore a 200.000 euro**

Compilazione colonne: da 1 a 15

- **1** Progressivo
- **2** Codice iso Stato fornitore
- **3** Codice iva fornitore
- **4** Ammontare delle operazioni in euro
- **5** Ammontare delle operazioni in valuta **(1)**
- **6** Natura transazione
- **7** Nomenclatura combinata
- **8** massa netta
- **9** unità supplementare (ove prevista)
- **10** valore statistico **(3) e (4)**
- **11** condizioni di consegna **(3)**
- **12** modo di trasporto **(3)**
- **13** paese di provenienza
- **14** paese di origine
- **15** provincia di destinazione

PRESENTAZIONE SOLO MENSILE
VALENZA ESCLUSIVAMENTE STATISTICA

Nel caso in cui in almeno uno dei quattro trimestri precedenti il totale dei servizi **è uguale o superiore a 100.000 euro**

Compilazione colonne: da 1 a 11

Colonne obbligatorie:

- **1** Progressivo
- **2** Codice ISO Stato
- **3** codice iva acquirente
- **4** ammontare operazioni in euro
- **5** ammontare operazioni in valuta **(per i Paesi NO EURO)**
- **8** codice servizio **(2)**
- **11** Paese di pagamento

Colonne facoltative:

- **6/7** numero e data fattura
- **9** modalità di erogazione
- **10** modalità di incasso

Dal 1° gennaio 2018 la verifica delle soglie deve essere effettuata distintamente per categoria di operazioni. Quindi, si potrà presentare con periodicità mensile l'elenco degli acquisti intracomunitari di beni, se superiori a 200.000 € nel corso di un trimestre, e allo stesso tempo non sarà presentato l'elenco delle prestazioni ricevute se d'importo inferiore a 100.000 nel medesimo periodo, o viceversa. **(Provv.to prot. 194409/2017. Ag. Entrate – Dogane – Istat)**

Inoltre, non dovranno essere indicate negli elenchi intrastat tutte le operazioni commerciali di acquisto di beni in cui i beni non entrano nel territorio italiano (ad esempio l'operazione triangolare in cui il soggetto italiano è il promotore dell'operazione: acquisto intracomunitario di beni da un soggetto francese e contemporanea cessione intracomunitaria degli stessi a soggetto tedesco, con consegna diretta dei beni Francia > Germania).

(1) Indicare l'ammontare in valuta per tutti gli acquisti effettuati dai Paesi non aderenti all'EURO (BG-CZ-DK-GB-HU-HR--PL-RO-SE) espresso nella valuta del Paese membro fornitore

(2) La compilazione del ***«Codice Servizio»*** alla colonna 8 del modello Intra 2 quater (servizi generici ricevuti), deve riferirsi al quinto livello della classificazione dei prodotti associati alle attività **(CPA).**

(3) Indicazioni facoltative nel caso di acquisti per un valore annuo inferiore a 20.000.000 di euro.

(4) La colonna va in ogni caso compilata nei casi in cui non è stata compilata la colonna 4 (es. operazioni di perfezionamento).

ELENCHI INTRA – SCADENZA DI PRESENTAZIONE
Decreto del 22 febbraio 2010 del Ministro dell'Economia e delle Finanze (art. 3 comma1)

Elenchi mensili e trimestrali: **entro il giorno 25** del mese successivo al periodo di riferimento.

Nel caso in cui il giorno **25 cade di sabato o di giorno festivo** la scadenza viene prorogata al primo giorno lavorativo successivo indipendentemente dal canale telematico utilizzato (Agenzia delle Entrate o Agenzia delle Dogane). **(art. 7, comma 2 lett. l, D.L. 70/2011 Decreto sviluppo)**

N.B. gli elenchi intrastat relativi alle **operazioni comunitarie effettuate nel mese di luglio** dagli operatori con cadenza mensile, dovranno essere trasmesse alla scadenza naturale del **25 AGOSTO**

MODELLO INTRASTAT MERCI ESCLUSE RILEVAZIONE STATISTICA

Sono invece escluse anche dalla rilevazione statistica nelle sezioni relative ai beni le operazioni commerciali aventi come oggetto le seguenti merci:

a) Oro detto monetario.

b) Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori, compresi pagamenti per servizi quali l'affrancatura, le imposte o i canoni;

c) Merci destinate a un uso temporaneo o restituite dopo tale uso (ad esempio locazioni, mutui, leasing operativi), purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- non è prevista ne' è stata effettuata alcuna lavorazione,
- la durata prevista dell'uso temporaneo non è stata o non sarà superiore a 24 mesi,
- la cessione o l'acquisto non sono da dichiarare come una cessione o un acquisto ai fini dell'IVA.

d) Merci che circolano tra:

- uno Stato membro e le sue zone franche territoriali in altri Stati membri, e
- lo Stato membro di accoglienza e le zone franche territoriali di altri Stati membri o di organizzazioni internazionali.

MODELLO INTRASTAT MERCI ESCLUSE

Le zone franche territoriali comprendono le ambasciate e le forze armate nazionali stazionate al di fuori del territorio del paese d'origine;

e) Beni che veicolano informazioni personalizzate, software compreso;

f) Software scaricato da Internet;

g) Beni forniti a titolo gratuito che non siano oggetto di transazioni commerciali, purché siano movimentati unicamente al fine di predisporre o favorire una transazione commerciale successiva, illustrando le caratteristiche di beni o servizi, ad esempio:

- **materiale pubblicitario**
- **campioni commerciali**

h) **Beni destinati ad essere riparati** e restituiti in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati e i pezzi difettosi sostituiti. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L'obiettivo dell'operazione è semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni.

i) Mezzi di trasporto che si spostano durante il loro funzionamento, compresi i mezzi di lancio di veicoli spaziali al momento del lancio.

ESEMPIO CESSIONE INTRACOMUNITARIA

Società italiana P.IVA IT 29051962123 vende a società francese P.IVA FR 55102432312, 20 coperte a maglia N.C: 6301.4010 – p/st – peso netto 500 gr. cadauno, per un importo di 1.000 euro e 30 copriletti, biancheria da letto a maglia, N.C. 6302.1000, peso netto 200 gr. cadauno, totale 6kg, per un importo di 750 euro. Totale fattura 1.750 euro. N.B.: La massa netta va indicata espressa in chilogrammi. Tale indicazione è facoltativa laddove sia obbligatorio indicare l'unità supplementare.

Emissione fattura 10 marzo 2019 e partenza merce

Annota la fattura nel registro delle fatture emesse entro lo stesso termine di emissione ma con riferimento al mese di effettuazione.

Compila intrastat entro il 25 aprile ed invia l'esterometro entro il 30 aprile (entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data della fattura emessa).

Periodicità mensile superiore a 50.000 euro uno dei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria uguale o superiore a 100.000 euro in almeno uno dei 4 trimestri precedenti – compilazione fiscale e statistica

valore inferiore ai 20.000.000 euro

Condizione di consegna EXW – totale fattura 1.750 euro

AGENZIA DELLE DOGANE

RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
DI BENI E DEI SERVIZI RESI

Mod. INTRA-1 Bis

SEZIONE 1. CESSIONI DI BENI REGISTRATE NEL PERIODO

PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

PROGR.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	MASSA NETTA	UNITA' SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONS.	MODO TRASP.	PAESE DEST.	PROV. ORIG.
	STATO	CODICE IVA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	FR	55102432312	1000	1	63014010		20				FR	HI
2	FR	55102432312	750	1	63021000	6					FR	HI

Periodicità mensile superiore a 50.000 euro uno dei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria uguale o superiore a 100.000 euro in almeno uno dei 4 trimestri precedenti – compilazione fiscale e statistica

valore superiore a 20.000.000 euro

Condizione di consegna EXW - totale fattura 1.750 euro

(trasporto tratta nazionale 50 euro)

AGENZIA DELLE DOGANE

RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
DI BENI E DEI SERVIZI RESI

Mod. INTRA-1 Bis

SEZIONE 1. CESSIONI DI BENI REGISTRATE NEL PERIODO

PERIODO MESE ☐☐ TRIMESTRE ☐ ANNO 20☐☐ PARTITA IVA ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

PROGR.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	MASSA NETTA	UNITA' SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONS.	MODO TRASP.	PAESE DEST.	PROV. ORIG.
	STATO	CODICE IVA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	FR	5510243 2112	1000	1	63014010		20	1025	E	3	FR	MI
2	FR	5510243 2112	750	1	6302 1000	6		775	E	3	FR	MI

Periodicità mensile superiore a 50.000 euro uno dei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria uguale o superiore a 100.000 euro in almeno uno dei 4 trimestri precedenti – compilazione fiscale e statistica valore superiore a 20.000.000 euro.
Condizione di consegna CPT - totale fattura 2100 euro).
(spese trasporto stradale 350 euro indicate in fattura – tratta nazionale 50 euro, tratta estera 300 euro) Se le spese di trasporto vengono addebitate successivamente, il valore deve essere comunque sommato al valore della merce. Se interviene dopo la presentazione del modello 1 bis, bisognerà rettificare tale modello con il modello 1 ter per aumentare il valore della cessione intracomunitaria

AGENZIA DELLE DOGANE

RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
DI BENI E DEI SERVIZI RESI

Mod. INTRA-1 Bis

SEZIONE 1. CESSIONI DI BENI REGISTRATE NEL PERIODO

PERIODO MESE [ ][ ] TRIMESTRE [ ] ANNO 20[ ][ ] PARTITA IVA [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

PROGR.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	MASSA NETTA	UNITA' SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONS.	MODO TRASP.	PAESE DEST.	PROV. ORIG.
	STATO	CODICE IVA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	FR	5510243211 2	1175	1	63014010		20	1025	C	3	FR	MI
2	FR	5510243211 2	925	1	63011000	6		775	C	3	FR	MI

Periodicità mensile superiore a 50.000 euro uno dei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria
inferiore a 100.000 euro in tutti e 4 trimestri precedenti
compilazione statistica facoltativa
condizione consegna EXW

AGENZIA DELLE DOGANE

RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
DI BENI E DEI SERVIZI RESI

Mod. INTRA-1 Bis

SEZIONE 1. CESSIONI DI BENI REGISTRATE NEL PERIODO

PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

PROGR.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	MASSA NETTA	UNITA' SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONS.	MODO TRASP.	PAESE DEST.	PROV. ORIG.
	STATO	CODICE IVA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	FR	55102432312	1000									
2	FR	55102432312	750									

Periodicità trimestrale, ammontare inferiore a 50.000 nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni

AGENZIA DELLE DOGANE

RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI

Mod. INTRA-1 Bis

SEZIONE 1. CESSIONI DI BENI REGISTRATE NEL PERIODO

PERIODO MESE [ ][ ] TRIMESTRE [ ] ANNO 20[ ][ ] PARTITA IVA [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

PROGR.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	MASSA NETTA	UNITA' SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONS.	MODO TRASP.	PAESE DEST.	PROV. ORIG.
	STATO	CODICE IVA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	FR	5510 2432312	1000									
2	FR	5510 2432312	750									

SAN MARINO - ESTEROMETRO

Dal 1° gennaio 2019 gli operatori nazionali che intrattengono rapporti di interscambio di beni con operatori sammarinesi devono continuare a ricevere o a **emettere fatture cartacee** su cui l'ufficio tributario della Repubblica di San Marino appone il proprio timbro.

L'acquisizione da parte dell'operatore italiano della fattura di vendita o di acquisto munita del visto dell'ufficio tributari sammarinese costituisce infatti prova inconfutabile dell'avvenuta importazione o esportazione dei beni tra Italia e San Marino (decreto ministeriale del 4 dicembre 1993).

Non essendo obbligati all'emissione delle fatture elettroniche gli operatori nazionali quando realizzano vendite o acquisti con residenti in in San Marino devono predisporre il cosiddetto **esterometro**, previsto dall'articolo 1, comma 3 bis , del Dlgs 127/2015.

Iva prepagata

E' bene tuttavia ricordare come negli acquisti da San Marino il decreto del 24 dicembre 1993 contempla anche la possibilità di assolvere l'imposta mediante fatture con **iva prepagata** che, se munite del timbro dell'ufficio tributario e dell'agenzia delle Entrate di Pesaro, sono parificate ai fini degli adempimenti a fatture emesse da operatori italiani. Ciò nonostante l'operatore italiano sarà tenuto a compilare **l'esterometro.**

Intrastat e Cessioni verso San Marino
Decreto del 24/12/1993 G.U. n. 305/1993

Il soggetto italiano, titolare di P. IVA che cede merce nella Repubblica di San Marino pone in essere una cessione **all'esportazione ai sensi dell'art. 8, D.P.R. 633/72.** Ai sensi dell'art. 71, D.P.R. 633/72, le operazioni di cessione poste in essere da operatori italiani verso soggetti sammarinesi, sono assimilate alle cessione all'esportazione.

La registrazione della fattura dovrà avvenire sul registro delle fatture di vendita, con le seguenti modalità:

- se si tratta di fattura immediata, cioè che accompagna la merce durante il suo trasporto, fino alla destinazione, allora essa andrà registrata entro 15 giorni dalla data di emissione (data indicata sulla fattura medesima);
- se si tratta di fattura differita, cioè la merce viaggia con il c.d. DDT (documento di trasporto), il quale permette di rinviare la fatturazione ad un secondo momento, allora la fattura va emessa entro il 15° giorno del mese successivo e registrata entro tale termine, facendola tuttavia concorrere alla liquidazione dell'IVA nel periodo, mese o trimestre, nel quale l'operazione è stata effettuata.

CESSIONI VERSO SAN MARINO

L’ammontare delle cessioni verso San Marino **non concorre alla determinazione** dei limiti che modificano la periodicità di trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni (mensile o trimestrale). Il modello intrastat viene compilato solo ai fini fiscali (anche se mensile) da chi effettua anche cessioni intracomunitarie

Nel caso in cui non sia entrato in possesso dell’esemplare della fattura convalidata dall’ufficio tributario sammarinese **entro quattro mesi** dall’effettuazione della cessione, il cedente nazionale deve darne comunicazione all’ufficio stesso e all’ufficio delle entrate competente nei propri confronti.

Infatti, l’art. 5 del decreto 24 dicembre 1993 dispone che solo spirato tale termine (che deve essere calcolato non dalla data dell’emissione della fattura, ma da quando ha effetto la cessione, vale a dire **dalla data di consegna o spedizione**) il cedente italiano per avere informazioni sull’operazione può inviare una comunicazione all’Ufficio Tributario sammarinese e per conoscenza all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate.

CESSIONI VERSO SAN MARINO

Si tratta di un **adempimento facoltativo, ma della massima importanza** perché solo in questo modo il cedente italiano può dimostrare la propria diligenza e buona fede e dunque non essere assoggettato a sanzioni.

Su questo tema si ricorda brevemente come nel vigente sistema sanzionatorio, la dimostrazione della buona fede dell'autore dell'illecito amministrativo tributario può far venire meno la responsabilità, quando il fatto obiettivo della violazione sia stato determinato da una situazione non ricollegabile alla volontà del soggetto, il quale dimostri di aver svolto tutto l'interessamento possibile per uniformare la propria condotta alle disposizioni di legge, senza riuscirvi per motivi a lui non imputabili.

È dunque interesse del contribuente inviare una comunicazione trascorso il termine dei quattro mesi, poiché diversamente è applicabile la **sanzione amministrativa** stabilita dall'art. 6, commi 1 e 4 del D.Lgs n. 471 del 18 dicembre 1997, determinata in misura dal 90 al 180 per cento dell'imposta, con un minimo di 500,00 euro qualora l'operazione sia da considerarsi imponibile. Si applica, invece, la sanzione prevista dall'art. 6, c. 2 e 4 del D.Lgs n. 471 del 1997, fissata nella misura del 5 o 10 per cento del corrispettivo, sempre con un minimo di 500,00 euro, se l'operazione è esente o non imponibile.

CESSIONI VERSO SAN MARINO

Spett.le Ufficio Tributario

Via XXVIII luglio n. 196 –

c.a.p. 47893 Borgo Maggiore

Repubblica di San Marino

e p.c.

Ufficio delle Entrate di ..... via.....cap .....città. …….

Il sottoscritto ..... n. part. I.V.A. .....comunica che in data .../../.. ha emesso fattura n. .... del ../../.. per un importo totale pari a euro a favore di ..... cod.iden.fisc. SM00000. e a tutt'oggi non ha ricevuto la copia della fattura con la marca applicata da codesto spettabile Ufficio così come previsto dall'art.5 del D.M. 24 dicembre 1993.

……

SAN MARINO
operazione triangolare con due soggetti nazionali
richiesta parere ufficio tributario di San Marino

Lettera inviata all'Ufficio Tributario di San Marino

«Con la presente, chiediamo un parere sulla corretta impostazione della esportazione triangolare che di seguito indichiamo.

Una società italiana (IT1) vende ad un altro soggetto passivo d'imposta italiano (IT2) e per suo conto invia la merce direttamente al cliente (di IT2) di San Marino.

A nostro parere le cessioni triangolari con San Marino, anche se non sono regolamentate dal decreto ministeriale del 24 dicembre 1993, devono essere trattate come le cessioni in triangolazione di merci destinate ad un qualsiasi paese terzo. Non riconoscere il regime di non imponibilità tra i due operatori nazionali porterebbe ad una discriminazione illogica.

Tuttavia, bisogna tenere presente le particolarità previste dal decreto ministeriale per le esportazioni verso San Marino e quindi il promotore della triangolare, che emette la fattura nei confronti del cliente sammarinese, deve essere in possesso dell'esemplare della fattura vidimata dall'ufficio tributario di San Marino, indicarla a margine delle corrispondenti scritture del registro vendite e compilare, se obbligato, il modello intra.

Il primo cedente italiano, che predispone il documento di trasporto, dovrà indicare sullo stesso che l'operazione realizzata è una cessione in triangolazione e, per evitare contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, fornire copia del DDT, debitamente timbrato dall'ufficio tributario di San Marino, al promotore italiano.

SAN MARINO
operazione triangolare con due soggetti nazionali
risposta ufficio tributario di San Marino

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate in Italia, rispondendo ad un **interpello** (**Risoluzione n. 17/E del 23 gennaio 2009**) su operazioni con operatori residenti nella repubblica di San Marino, nell'ambito di una esportazione triangolare ha specificato che, in detta operazione non era possibile permettere la non imponibilità ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera a) DPR 633/72 tra i due operatori solamente per il fatto che, il promotore della triangolare aveva stipulato un contratto estimatorio con il cliente sammarinese, e pertanto non si realizzava il momento traslativo della proprietà quando i beni venivano inviati nel territorio della Repubblica di San Marino.»

Risposta Ufficio Tributario di San Marino

Il DPR 633/72 prevede la non imponibilità per le cessioni all'esportazione dall'Italia verso San Marino nei termini di cui all'art.8, 1° comma lett.a), la non imponibilità tra IT 1 ed IT 2 nel caso prospettato dovrebbe essere oggetto di chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate Italiana, l'Ufficio Tributario in base al citato DPR e all'accordo del 1993, vidima solo ed esclusivamente le fatture riferite all'acquisto del sammarinese presso il suo fornitore.

RESO MERCE

A San Marino non è applicabile la procedura di variazione in diminuzione. Il reso deve essere trattato come **cessione di beni e** pertanto entro 4 mesi deve ritornare la fattura timbrata dall'Ufficio Tributario di San Marino.

Intrastat e Cessioni verso San Marino
Decreto del 24/12/1993 G.U. n. 305/1993

L'ammontare delle cessioni verso San Marino **non concorre alla determinazione** dei limiti che modificano la periodicità di trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni (mensile o trimestrale). Compila il modello intrastat solo ai fini fiscali (anche se mensile) e solo se effettua anche cessioni intracomunitarie

Nel caso in cui non sia entrato in possesso dell'esemplare della fattura convalidata dall'ufficio tributario sammarinese **entro quattro mesi** dall'effettuazione della cessione, il cedente nazionale deve darne comunicazione all'ufficio stesso e all'ufficio delle entrate competente nei propri confronti.

Esempio

- Società italiana presenta il modello intrastat per le cessioni intracomunitarie mensilmente. Vende ad un operatore di San Marino 20 cineprese, voce doganale 9007.1100 (p/st) per un ammontare complessivo di 6.000 euro.

<u>ESTEROMETRO</u>

Partita Iva fornitore

Partita Iva cliente Sammarinese

Data documento

Numero documento

Base imponibile

Codice natura N3 (non imponibile)

ESEMPIO : SOGGETTO A CADENZA MENSILIE

AGENZIA DELLE DOGANE

RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
DI BENI E DEI SERVIZI RESI

Mod. INTRA-1 Bis

SEZIONE 1. CESSIONI DI BENI REGISTRATE NEL PERIODO

PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

PROGR.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	MASSA NETTA	UNITA' SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONS.	MODO TRASP.	PAESE DEST.	PROV. ORIG.
	STATO	CODICE IVA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SM	52308	6000									

ACQUISTI INTRACOMUNITARI

TERMINE DI REGISTRAZIONE DELLA FATTURA ACQUISTI INTRACOMUNITARI

LE FATTURE RELATIVE AGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DEVONO ESSERE **REGISTRATE ENTRO IL GIORNO 15 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI RICEZIONE DELLA FATTURA .**

IN CASO DI MANCATO RICEVIMENTO DELLA FATTURA ENTRO IL SECONDO MESE SUCCESSIVO ALL'EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE, IL CESSIONARIO ITALIANO PROCEDE ALL' AUTOFATTURA, CHE DEVE ESSER EMESSA ENTRO IL 15 DEL TERZO MESE SUCCESSIVO ALLA PARTENZA DEI BENI.

Esempio: la merce è partita il 10 febbraio ma non ricevo la fattura anche se sollecitata al fornitore. Emetto autofattura entro il 15 maggio.

ESTEROMETRO:

La legge di Bilancio 2018, all'art. 1 comma 909 prevede per i soggetti Iva, l'obbligo di trasmettere «all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (…) **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA.**

ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE NAZIONALE QUANDO ACQUISTA UN BENE DA UN SOGGETTO IVA UE
SINTESI

L'operatore italiano riceve, in relazione a tale operazione, una **fattura senza l'applicazione dell'IVA e dovrà** ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.L. 331/93:

Numerare la fattura del fornitore comunitario e integrarla con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione nel caso in cui tali valori siano espressi in valuta estera, nonché indicare l'ammontare dell'IVA, calcolata secondo **l'aliquota applicabile in vigore in Italia per quell'operazione.** L'integrazione deve essere fatta sulla stessa fattura estera;

Annotare (registrare) la fattura, previa integrazione con i dati indicati in precedenza, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura stessa ma con riferimento al mese precedente, distintamente nel registro IVA delle fatture emesse secondo l'ordine della numerazione. L'operazione va quindi riferita alla liquidazione periodica del mese nel quale la fattura è ricevuta.

Annotare (registrare) la fattura integrata, distintamente, anche nel registro IVA acquisti per esercitare il diritto alla detrazione eventualmente spettante entro il termine della dichiarazione Iva annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno (art. 25 Dpr 633/72)

ESEMPI ACQUISTI INTRACOMUNITARI
Periodicità mensile - supera i 200.000 euro di acquisti in uno dei 4 trimestri precedenti ma non i 20.000.000 euro

Società italiana P.IVA IT 29051962123 acquista da una società della Repubblica CECA CZ 38406520, 100 cinture in pelle da uomo NC. 4203.3000 – peso netto complessivo 16 kg per un ammontare di 3.200 euro - corona ceca 80745,60= 80746 comprensive delle spese di trasporto pari a 200 euro – tratta estera 170 euro – tratta nazionale 30 euro. Condizione di consegna DAP reso al luogo di destinazione.

Data fattura 20 aprile

Ricevuta il 15 maggio 2019

Registro la fattura il 20 maggio

Presento il modello intrastat entro il 25 giugno 2019

Trasmetto i dati nell'esterometro entro la fine di giugno 2019: partita Iva cedente UE – Partita Iva cessionario IT – data documento (fattura UE) – **data di registrazione (del documento ad opera del cessionario IT)** – numero documento (fattura Ue) – base imponibile - codice natura N6 (reverse charge) - Tipo documento TD10 (acquisto)

Periodicità mensile in quanto supera i 200.000 euro di acquisti in uno dei 4 trimestri precedenti - In questo esempio non supera i 20.000.000 di euro

AGENZIA DELLE DOGANE

RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI
DI BENI E DEI SERVIZI RICEVUTI

Mod. INTRA-2 Bis

SEZIONE 1. ACQUISTI DI BENI REGISTRATI NEL PERIODO

PERIODO MESE ☐☐ TRIMESTRE ☐ ANNO 20☐☐ PARTITA IVA ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

PROGR.	FORNITORE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	MASSA NETTA	UNITA' SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONS.	MODO TRASP.	PAESE PROV.	PAESE ORIGINE	PROV. DEST.
	STATO	CODICE IVA												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	CZ	38406520	3200	80746	1	42033000	16					CZ	CZ	MI

Periodicità mensile in quanto supera i 200.000 euro di acquisti in uno dei 4 trimestri precedenti . In questo esempio supera i 20.000.000 di euro.
Compilazione valore statistico, condizione di consegna e modalità di trasporto.

AGENZIA DELLE DOGANE

RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI
DI BENI E DEI SERVIZI RICEVUTI

Mod. INTRA-2 Bis

SEZIONE 1. ACQUISTI DI BENI REGISTRATI NEL PERIODO

PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

PROGR.	FORNITORE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	MASSA NETTA	UNITA' SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONS.	MODO TRASP.	PAESE PROV.	PAESE ORIGINE	PROV. DEST.
	STATO	CODICE IVA												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	CZ	38406520	3200	80746	1	42033300	16		3170	D	3	CZ	CZ	MI

NOTE DI VARIAZIONE

Art. 26 COMMA 2 E 3 DPR 633/72

L'art. 26, commi 2 e 3, prevede la possibilità per il soggetto passivo di operare delle rettifiche in diminuzione dell'imponibile e/o dell'imposta qualora un'operazione per la quale sia stata emessa fattura successivamente alla registrazione ex art. 23 e 24, venga meno in tutto o in parte, o se ne riduca l'ammontare imponibile.

La norma fa al riguardo una distinzione: la variazione in diminuzione **non può essere effettuata decorso un anno** dall'operazione nel caso in cui l'evento che ha determinato la riduzione – dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione etc. – si verifichi in dipendenza di **sopravvenuto accordo delle parti**; al contrario, il limite dell'anno non opera qualora la diminuzione non trova la sua causa nella sopravvenuta volontà delle parti, **ma è prevista dal contratto stesso.**

NOTE DI VARIAZIONE
compilazione intrastat

LE FATTURE RETTIFICATIVE DEVONO RIPORTARE IL RIFERIMENTO ALLA FATTURA ORIGINARIA E LE INDICAZIONI DELL'OGGETTO DELLA MODIFICA.

NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

Le note di variazioni in diminuzione comportano la compilazione del modello ter **con segno "-"**.

Il soggetto passivo ha la facoltà di ridurre l'ammontare imponibile dell'operazione, indicando nei registri iva la nota di variazione e di conseguenza rettificare il modello intrastat.

Oppure ha la facoltà di registrare la nota di variazione in diminuzione **fuori campo iva ai sensi dell'articolo 26 del DPR 633/72**, con la conseguenza che tale operazione assume rilevanza ai fini intrastat solamente se la nota di variazione nasce a fronte di un **reso merce** (rilevazione nell'intra ter "ai soli fini statistici" – natura transazione 2)

NOTE DI VARIAZIONE IN AUMENTO

devono essere sempre registrate ai fini iva e comportano l'obbligo di compilazione dell'intra ter con segno "+".

LE VARIAZIONI
ACQUISTO/CESSIONE DI BENI
RETTIFICHE DI PERIODI PRECEDENTI

Le variazioni di operazioni di cessioni e ad acquisti di beni intra-UE, riepilogati in elenchi riferiti a periodi precedenti (già presentati):

- vanno rilevate in ulteriori elenchi Intrastat utilizzando i **Modelli Intra-1 ter e Intra-2 ter qualora non già rilevati dagli Uffici** (doganali o di altri organi della Amm. finanziaria)

IN CASODI RETTIFICA RILEVANTE AI FINI IVA

a) dell'ammontare delle operazioni

b) del valore statistico

è sufficiente per ciascuna variazione:

- compilare **1 solo rigo** indicando il **periodo di riferimento** dell'Intra-bis da rettificare e **riportando la <u>sola variazione</u>** (con il segno "+" o “-” nella col. 7) **degli importi**

CANCELLAZIONE INTERO IMPORTO

N.B. Eliminazione di una riga: per la cancellazione di un'operazione occorre riportare col segno meno a col. 7 "-" **l'intero importo** indicato in precedenza.

Intra 2 bis- mensile supera i 200.000 euro - non supera i 20.000.000 euro

La società ha ricevuto una nota di credito pari a 100 euro nel mese di febbraio relativa ad una operazione di acquisto effettuata nel mese di gennaio.
Intra 2 bis: calzature N.C. 64039911, unità supplementare paia, totale fattura 1500 euro (tratta estera 250 e nazionale 50 euro). Fornitore francese P.IVA 95024692071

AGENZIA DELLE DOGANE

RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI
DI BENI E DEI SERVIZI RICEVUTI

Mod. INTRA-2 Bis

SEZIONE 1. ACQUISTI DI BENI REGISTRATI NEL PERIODO

PERIODO MESE [ ][ ] TRIMESTRE [ ] ANNO 20[ ][ ] PARTITA IVA [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

PROGR.	FORNITORE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	MASSA NETTA	UNITA' SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONS.	MODO TRASP.	PAESE PROV.	PAESE ORIGINE	PROV. DEST.
	STATO	CODICE IVA												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	FR	95024692071	1500		1	64039911		30				FR	FR	MI

Intra 2 ter
RETTIFICA PRECEDENTE ACQUISTO – NOTA DI CREDITO PARI A 100 EURO

AGENZIA DELLE DOGANE

RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E DEI SERVIZI RICEVUTI

Mod. INTRA-2 Ter

SEZIONE 2. RETTIFICHE AGLI ACQUISTI DI BENI RELATIVE A PERIODI PRECEDENTI

PERIODO MESE [ ][ ] TRIMESTRE [ ] ANNO 20[ ][ ] PARTITA IVA [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

PROGR.	PERIODO DI RIFERIMENTO			RETTIFICHE							
	MESE	TRIMESTRE	ANNO	FORNITORE		SEGNO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	VALORE STATISTICO IN EURO
				STATO	CODICE IVA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1		2019	FR	95024692071	-	100		1	64039911	

NOTE DI VARIAZIONE ESTEROMETRO

LE NOTE DI VARIAZIONE (CREDITO E DEBITO) SEGUONO LE OPERAZIONI PRINCIPALI. PER QUANTO RIGUARDA IL TIPO DI DOCUMENTO VERRA' INDICATO IL CODICE:

- TD04 PER LA NOTA DI CREDITO
- TD05 PER LA NOTA DI DEBITO.

RETTIFICA PARZIALE OPERAZIONE DI ACQUISTO INTRACOMUNITARIO RESO DI MERCE

Acquisto a gennaio da fornitore DE P. IVA 241219561, 10 computer N.C. 8528.4200, valore totale fattura 2.300 euro (trasporto addebitato in fattura 300 euro di cui 250 tratta estera), condizione di consegna CPT, trasporto stradale. Ricevo **nota di credito pari a 1.000,00** euro nel mese di marzo 2018 **per reso merce** .

Esempio 1. cadenza mensile quindi superiore a 200.000 ma non superiore a 20.000.000 euro - La nota di variazione è stata registrata nei registri Iva;

Esempio 2. superiore a 20.000.000 euro – La nota di variazione è stata registrata nei registri Iva;

Se la nota di variazione in caso di reso merce non transita nei registri IVA, la compilazione è solo ai fini statistici se il soggetto è a cadenza mensile, indicanto l'ammontare della nota nel valore statistico.

N.B: Se è un reso in garanzia, quindi senza nota di credito, non bisogna indicare la movimentazione nel modello intrastat neanche statisticamente (conservare DDT)

INTRA 2 BIS- ACQUISTO MERCE
SOGGETTO CHE HA SUPERATO 200.000 EURO
1 esempio: cadenza mensile quindi superiore a 200.000 ma non superiore a 20.000.000 euro
2 esempio: <u>superiore a 20.000.000 euro</u>

AGENZIA DELLE DOGANE

RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI
DI BENI E DEI SERVIZI RICEVUTI

Mod. INTRA-2 Bis

SEZIONE 1. ACQUISTI DI BENI REGISTRATI NEL PERIODO

PERIODO MESE ☐☐ TRIMESTRE ☐ ANNO 20☐☐ PARTITA IVA ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

PROGR.	FORNITORE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	MASSA NETTA	UNITA' SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONS.	MODO TRASP.	PAESE PROV.	PAESE ORIGINE	PROV. DEST.
	STATO	CODICE IVA												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	DE	241219561	2300		1	85284200		10				DE	DE	MI
2		241219561	2300		1	85284200		10	2250	C	3	DE	DE	MI

INTRA 2 TER
RESO MERCE
RETTIFICA ESEMPI PRECEDENTI

AGENZIA DELLE DOGANE

RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E DEI SERVIZI RICEVUTI

Mod. INTRA-2 Ter

SEZIONE 2. RETTIFICHE AGLI ACQUISTI DI BENI RELATIVE A PERIODI PRECEDENTI

PERIODO MESE ☐☐ TRIMESTRE ☐ ANNO 20☐☐ PARTITA IVA ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

PROGR.	PERIODO DI RIFERIMENTO			RETTIFICHE							
	MESE	TRIMESTRE	ANNO	FORNITORE STATO	FORNITORE CODICE IVA	SEGNO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	VALORE STATISTICO IN EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01		2019	DE	241219561	–	1000		2	85284200	
2	01		2019	DE	241219561	–	1000		2	85284200	1000

RETTIFICHE DATI SOSTANZIALI
dati che il sistema non può rilevare

In caso di rettifica:

- **a)** del **numero di identificazione dell'acquirente** (Stato e codice IVA)
- **b)** della **nomenclatura** combinata
- **c)** della **natura della transazione**

occorre compilare **2 distinte righe** in cui:

- **1° riga**: **annullare quanto dichiarato** in precedenza **riportando in tutte le colonne i dati già comunicati** ed indicando il **segno "-"** nella colonna 7;
- **2° riga**: **inserire i dati corretti**, indicando il **segno "+"** nella colonna 7.

INTRA 1 BIS

1 esempio: soggetto a cadenza mensile superiore a 50.000 euro ma non a 100.000 euro
2 esempio: soggetto a cadenza mensile superiore a 100.000 ma non a 20.000.000 euro
3 esempio: soggetto a cadenza mensile superiore a 20.000.000.

La società Italiana ha compilato l'elenco riepilogativo del mese di gennaio 2018 indicando il codice identificativo del cliente tedesco “A” anziché quello di “B”. Nel mese di febbraio provvede a rettificare tale codice inserendo quello corretto (DE (9 caratteri) 032268775)

AGENZIA DELLE DOGANE

RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
DI BENI E DEI SERVIZI RESI

Mod. INTRA-1 Bis

SEZIONE 1. CESSIONI DI BENI REGISTRATE NEL PERIODO

PERIODO MESE [ ][ ] TRIMESTRE [ ] ANNO 20[ ][ ] PARTITA IVA [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

PROGR.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	MASSA NETTA	UNITA' SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONS.	MODO TRASP.	PAESE DEST.	PROV. ORIG.
	STATO	CODICE IVA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	DE	123456789	3000									
1	DE	123456789	3000	1	64029190		60				DE	MI
1	DE	123456789	3000	1	64029190		60	2900	C	3	DE	MI

INTRA 1 TER

soggetto a cadenza mensile superiore a 50.000 euro ma non a 100.000 euro
soggetto a cadenza mensile superiore a 100.000 ma non a 20.000.000 euro
soggetto a cadenza mensile superiore a 20.000.000.

AGENZIA DELLE DOGANE

RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
DI BENI E DEI SERVIZI RESI

Mod. INTRA-1 Ter

SEZIONE 2. RETTIFICHE ALLE CESSIONI DI BENI RELATIVE A PERIODI PRECEDENTI

PERIODO MESE [ ][ ] TRIMESTRE [ ] ANNO 20[ ][ ] PARTITA IVA [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

PROGR.	PERIODO DI RIFERIMENTO			RETTIFICHE						
	MESE	TRIMESTRE	ANNO	ACQUIRENTE		SEGNO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	NATURA TRANS.	NOMENCLATUIRA COMBINATA	VALORE STATISTICO IN EURO
				STATO	CODICE IVA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1		2019	DE	123456789	–	3000			
2	1		2019	DE	032268775	+	3000			
1	1		2019	DE	123456789	–	3000	1	64029190	
2	1		2019	DE	032268775	+	3000	1	64029190	
1	1		2019	DE	123456789	–	3000	1	64029190	2900
2	1		2019	DE	032268775	+	3000	1	64029190	2900

INTEGRAZIONI
Mod. INTRA 1 TER
(inserimento di una operazione)

ESEMPIO

Nel mese di aprile 2019 mi accorgo di non aver indicato una operazione di cessione nel **modello intra 1 bis**, relativa al mese di gennaio 2019.

<u>Soluzione n. 1</u>

Provvedo compilare un modello **intra 1 bis ritardato** nel caso in cui:

- Nel periodo considerato non è stato presentato alcun modello, ovvero
- Quando l'operazione si riferisce ad un **acquirente diverso** da quelli già indicati nell'elenco precedentemente trasmesso

<u>Soluzione n. 2</u>

Provvedo a compilare il modello **intra 1 ter di rettifica** nel caso in cui:

- L'operazione di cessione si riferisca ad un soggetto acquirente già presente nell'elenco precedentemente trasmesso

VARIAZIONI PER PREMI FINE ANNO

I premi di fine anno, costituendo un contributo che il cedente/prestatore riconosce indistintamente (autonoma cessione non soggetta al tributo) a fine esercizio al cessionario/committente per il raggiungimento di un determinato fatturato o, comunque, **per incentivarlo a futuri acquisti, sono esclusi da IVA ai sensi dell'art. 2,** comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.

Dato che i suddetti premi **non rappresentano uno sconto**, al cedente/prestatore resta preclusa la possibilità di emettere una nota di variazione per recuperare la relativa imposta

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23782 del 20 novembre 2015, ha ribadito che i premi di fine anno, riconosciuti al cliente per il raggiungimento di un predeterminato fatturato o per incentivarlo a futuri acquisti, non sono soggetti alla procedura di variazione di cui all'art.26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.

A fondamento di questa conclusione, i giudici di legittimità hanno, innanzi tutto, ricordato che la base imponibile è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto, per cui l'Amministrazione finanziaria non può riscuotere a titolo di IVA un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo.

VARIAZIONI PER PREMI FINE ANNO

In coerenza con la normativa comunitaria, l'art.26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che, se l'operazione imponibile originaria, oggetto di fatturazione e di registrazione, viene meno in tutto o in parte o se ne riduce l'ammontare imponibile in conseguenza **dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente**, il cedente/prestatore ha diritto al recupero della relativa imposta attraverso l'emissione di una nota di credito.

Secondo la Suprema Corte, la procedura di variazione, per essere applicata, presuppone che siano verificate alcune condizioni, rilevanti sia sul piano sostanziale, sia su quello formale.

Dal punto di vista sostanziale, è necessario che venga praticato al cessionario/committente uno sconto sul prezzo della vendita effettuato e che la riduzione del corrispettivo praticata sia **il frutto di un accordo**, documentale o verbale, e persino successivo, purché del medesimo sia fornita la prova attraverso **la nota di credito che riporti la causale dello sconto** (Cass., 12 dicembre 2011, n. 26513).

ESEMPI DI OPERAZIONI CON IDENTIFICAZIONE DIRETTA O RAPPRESENTANTE FISCALE

ACQUISTO BENI DA FORNITORE COMUNITARIO IDENTIFICATO AI FINI IVA IN ITALIA ATTRAVERSO IDENTIFICAZIONE DIRETTA O RAPPRESENTANTE FISCALE

Il soggetto passivo stabilito in Italia, per tutti gli acquisti di beni o servizi territorialmente rilevanti in Italia, effettuata da soggetti non residenti, ha l'obbligo di:

- **Integrare la fattura ricevuta dal fornitore o prestatore UE;**
- **Emettere autofattura, se il fornitore è stabilito in Paesi extra-UE.**

Per una cessione di beni già presenti nel territorio nazionale, effettuata nei confronti di un soggetto passivo Iva residente in Italia dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero non residente, **la fattura emessa esclusivamente con l'indicazione della partita iva italiana, non è da considerarsi rilevante ai fini Iva.**

Esempio: soggetto irlandese vende a soggetto italiano attraverso il rappresentante fiscale in Italia . Sulla fattura di cessione viene indicata la partita iva del soggetto irlandese e del suo rappresentante fiscale. Il cliente italiano che acquista da soggetto non residente identificato in Italia **deve integrare la fattura** utilizzando la **partita iva irlandese e non deve compilare il modello intrastat.**

ACQUISTO BENI DA FORNITORE COMUNITARIO IDENTIFICATO AI FINI IVA IN ITALIA ATTRAVERSO IDENTIFICAZIONE DIRETTA O RAPPRESENTANTE FISCALE

Lo conferma la Risoluzione n.21/E dell'Agenzia delle entrate che sostiene che per una cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo Iva residente in Italia, **il documento emesso con l'indicazione della sola partita Iva italiana** da parte del rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella Ue (o fuori dalla UE), **sia da considerare non rilevante come fattura ai fini IVA** e debba essere richiesta, al suo posto, la fattura emessa direttamente dal fornitore estero oppure il soggetto Iva italiano deve procedere all'autofatturazione per regolarizzare l'operazione.

RISOLUZIONE N. 21/E 2015 – RISOLUZIONE 89/E - 2010

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id=%7B39D8BEEC-C79F-43C6-A5F2-CE4965FEF057%7D

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id=%7BE4936AB1-92FD-41A9-B34E-4E4832F58530%7D

ACQUISTO BENI DA FORNITORE COMUNITARIO IDENTIFICATO AI FINI IVA IN ITALIA ATTRAVERSO IDENTIFICAZIONE DIRETTA O RAPPRESENTANTE FISCALE

Il DLgs. N. 18/2010 ha ampliato l'ambito applicativo del reverse charge in particolare, dal 2010, **il cliente italiano se soggetto passivo assume sempre la qualifica di debitore d'imposta per cui al fornitore non residente è precluso l'addebito del tributo** per il tramite della propria posizione IVA.

(La posizione IVA italiana del soggetto estero, effettua un acquisto intracomunitario ai sensi dell'art. 38 comma 3, lett. b) del DL 331/93 relativo ai beni trasferiti «senza vendita» ed a «se stessi» da un altro paese membro verso l'Italia, rispetto al quale deve essere presentato il modello Intra 2 bis).

DLgs n. 18/2010 - Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Rimborsi/Iva+Rimborsi+Ue+soggetti+residenti/Normativa+e+prassi+Iva+Rimborsi+Ue+soggetti+residenti/Decreto+legislativo+numero+18_2010/Dlgs+18-2010.pdf

ACQUISTO BENI DA FORNITORE COMUNITARIO IDENTIFICATO AI FINI IVA IN ITALIA ATTRAVERSO IDENTIFICAZIONE DIRETTA O RAPPRESENTANTE FISCALE

Soggetto italiano acquista in Italia merce da rappresentante fiscale di un soggetto comunitario.

Rappr. Fiscale IT di soggetto UE → IT – merce in Italia

- Il cliente italiano a seguito del proprio acquisto applica il sistema del reverse charge di cui all'art. 17, comma 2, del DPR 633/72 cioè la procedura di integrazione e di registrazione prevista per gli acquisti intracomunitari **utilizzando la partita iva comunitaria e non quella del rappresentate fiscale in Italia**
- **non compila l'intrastat**
- **Trasmette l'esterometro**

Esempio fattura datata 10/3/2019 – ricevuta il 12/3/2019 – registrazione reverse charge.

- Invio esterometro in base alla data di ricezione cioè registrazione entro il 30 aprile indicando: partiva Iva del fornitore UE – partita Iva cliente IT - data documento (fattura UE)– data di registrazione (attribuita dal cessionario IT) – numero documento (fattura UE) – base imponibile - codice natura N6 (reverse charge) - Tipo documento TD10(acquisto)

ACQUISTO BENI DA FORNITORE EXTRA UE IDENTIFICATO AI FINI IVA IN ITALIA ATTRAVERSO IDENTIFICAZIONE DIRETTA O RAPPRESENTANTE FISCALE

Soggetto italiano acquista in Italia merce da rappresentante fiscale di un soggetto Extra UE – merce in Italia.

Il cliente italiano emette autofattura indicando i dati identificativi del paese che dovrà essere sempre IT.

- non compila l'intrastat .
- Invio esterometro – codice natura N3– identificazione paese (codice ISO) e identificazione fiscale 11 nove «**00 99999999999**»(oppure 11 zero)

Acquisto da rappresentante fiscale in Italia di soggetto EXTRA UE – merce proveniente da Extra UE.

Acquisto da rappresentante fiscale in Italia di soggetto EXTRA UE – merce proveniente da Extra UE.

L’operazione è una importazione con la conseguente registrazione della bolla doganale .

Non è necessario indicare l’operazione nell’Esterometro.

Acquisto da rappresentante fiscale in UE di soggetto EXTRA UE – merce da paese UE.

Acquisto da rappresentante fiscale in UE di soggetto EXTRA UE – merce da paese UE.

- Integra la fattura come acquisto intracomunitario – compila il modello intrastat
- Compila l'Esterometro indicando partita Iva UE

<u>esempio</u>

Il soggetto svizzero indicherà sulla fattura di cessione la partita iva del rappresentante fiscale. La merce proviene da una paese UE (non Italia) e quindi è un normale acquisto intracomunitario con tutti gli adempimenti del caso (integrazione e modello intrastat)

FINE